

**PARERE**

**SULLO**

**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE SULL'ORDINAMENTO  
DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE**

*(Assemblea del 16 gennaio 1959, N. 3)*

## I. PREMESSA

L'on. Ministro della Pubblica Istruzione, con Sua lettera del 18 novembre 1958, a nome del Governo e ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, chiedeva al Presidente del Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro che lo stesso Consiglio esprimesse parere in merito allo schema di disegno di legge concernente l'ordinamento dell'istruzione professionale.

Il provvedimento è stato esaminato prima dalla Commissione per la qualificazione del lavoro, competente *ratione materiae*, quindi dall'Assemblea del Consiglio, che ha approvato il presente parere.

Esistono oggi, in Italia, molteplici Enti che si occupano della formazione o preparazione professionale lungo due direttive: l'istruzione professionale, l'addestramento professionale. A tale molteplicità di Enti corrisponde una numerosa serie di *scuole* e di *corsi* diretti, appunto, alla preparazione professionale: il che rende difficile riassumere l'attività che viene svolta per assicurare questo insegnamento.

Quella principale viene assolta dal Ministero della Pubblica Istruzione in sede scolastica, e dal Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale, in sede post-scolastica, fermo restando l'obbligo, in entrambi i casi, dell'istruzione fino al 14° anno di età. In realtà il Ministero della Pubblica istruzione si avvale di scuole di avviamento professionale, scuole tecniche, scuole o Istituti d'arte nonchè di Istituti professionali. Tipi originali di scuole questi ultimi, creati a partire dal 1950, in virtù della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica, nonchè del R.D.L. 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. (Un disegno di legge ad iniziativa dell'on. Gonella sulla sistemazione definitiva di tali Istituti, approvato il 6 agosto 1954 dal Consiglio dei Ministri, non fu successivamente trasformato in legge). Gli Istituti professionali tendono a preparare personale idoneo all'esercizio di attività di ordine esecutivo, nei settori dell'industria, del commercio, dell'agricol-

tura, dell'artigianato, del turismo, della navigazione, delle attività alberghiere, dei lavori femminili.

Anche il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale esercita una complessa attività nel campo della formazione o preparazione professionale. I corsi da esso istituiti hanno una precisa finalità: dischiudere al lavoratore la strada per l'esercizio di un determinato mestiere; mentre i corsi istituiti dal Ministero della Pubblica Istruzione svolgono un insegnamento più ampio e generale, diretto ad impartire le nozioni necessarie all'apprendimento di mestieri propri di un settore dell'attività economica.

Nel campo dell'attività del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale rientrano i corsi normali di addestramento professionale per disoccupati ed i corsi aziendali di riqualificazione.

Sempre nel campo della preparazione professionale anche altre Amministrazioni svolgono attività degne di rilievo. Si ricorda, a titolo esemplificativo, quella del Ministero della Difesa, degli Ispettorati Provinciali dell'agricoltura, della Cassa del Mezzogiorno ed ancora quella attuata dalle Regioni ad autonomia speciale, in particolare dalla Regione Siciliana.

Deve ricordarsi infine che l'attività di competenza delle pubbliche Amministrazioni, nel campo dell'istruzione ed addestramento professionale, si esercita quasi sempre a mezzo di vari Enti, pubblici o privati, alcuni dei quali appositamente costituiti.

Inoltre molte grandi imprese, nell'interno dell'azienda, hanno istituito *speciali scuole e corsi* diretti a sviluppare la preparazione professionale dei lavoratori per sopprimere ad effettive necessità dell'azienda medesima.

Nella relazione che accompagna il progetto in esame, si manifesta il proposito di riordinare quasi tutta la vasta attività svolta dal Ministero della Pubblica Istruzione, nel campo dell'istruzione professionale, cercando, almeno in parte, di dare pratica attuazione al precetto sancito nel secondo comma dell'art. 35 della Costituzione.

Come si è accennato, gli Istituti professionali oggi esistenti furono istituiti mediante ricorso al R.D.L. 21 settembre 1938, n. 2038, che prevede la creazione di *scuole aventi finalità ed ordinamenti speciali*;

Tale norma però manteneva, almeno formalmente, l'istituto professionale nell'ambito dell'istruzione media tecnica; per modo che il ricorso, per istituire istituti professionali, avrebbe potuto anche ritenersi improprio. Ora il provvedimento in esame volge appunto a riordinare ed a trasformare nei nuovi istituti professionali le scuole tecniche, quelle professionali femminili e gli Istituti professionali oggi esistenti. In tal modo, il giovane, che avrà compiuto il corso di studi costituenti l'istruzione base, potrà scegliere tra i tre grandi indirizzi, nei quali risulterà divisa la scuola media: classico-umanistico, tecnico, professionale. E accanto agli altri due di più antica formazione si porrà con dignità pari l'insegnamento professionale.

Il progetto mantiene distinta l'istruzione professionale da quella tecnica. E, per quel che concerne il carattere dell'insegnamento, accanto alla istruzione professionale strettamente considerata, conserva quello di cultura generale, in modo che il giovane possa essere anche fornito di una sufficiente preparazione di carattere generale.

Nessuna modifica è prevista nell'attività svolta dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in materia di apprendistato e di addestramento professionale di lavoratori. Anzi il progetto fa salva espressamente tutta questa attività, non apportando modifica alcuna all'attuale ordinamento. Peraltro successivamente il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, con sua lettera del 5 dicembre 1958, ha chiesto al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro il parere sullo schema di disegno di legge concernente l'addestramento professionale.

## II. MOTIVI DEL PARERE

Il Consiglio ha rilevato, anzitutto, l'opportunità che si proceda ad un coordinamento delle diverse attività che operano nel campo della preparazione professionale. Tale campo non è limitato — come il progetto in esame — all'attività che si svolge nell'ambito della competenza del Ministero della Pubblica Istruzione. Si estende a tutte le complesse attività riguardanti la preparazione professionale: in particolare, all'attività svolta dal Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale.

Il Consiglio, avendo rilevato che l'attuale deficienza di mano d'opera specializzata non permette di considerare l'addestramento professionale un fenomeno temporaneo e congiunturale, ha ravvisato la necessità inderogabile di stabilire un coordinamento più organico tra le complesse attività svolte dalle diverse Amministrazioni e dai vari Enti, nel settore appunto della preparazione professionale. Tale coordinamento può essere utilmente avviato istituendo un organo centrale, avente lo scopo principale di armonizzare le varie attività, oltre che quello di stimolare le diverse iniziative dirette alla preparazione professionale e di precisare generali indirizzi da seguire in rapporto alle concrete necessità del Paese.

Il Consiglio ha espresso il voto che al più presto si addivenga altresì ad un migliore coordinamento di tutte le disposizioni che regolano l'istruzione professionale e l'istruzione tecnica. A tale proposito, è stata da taluno messa in luce l'opportunità di una connessione più stretta tra istruzione professionale e istruzione tecnica. Il Consiglio ha osservato, però, che i due indirizzi professionale e tecnico possono rimanere del tutto distinti, a condizione che — come precisa il progetto in esame - la possibilità di passaggio dall'una all'altra scuola venga attentamente disciplinata.

Il Consiglio, nell'avvertire l'interesse pubblico nell'organizzazione adeguata dell'istruzione professionale, ha riconosciuto in pieno il bisogno di accordare agli Istituti professionali una disciplina giuridica, sulla base di norme che li concernino direttamente, senza che più si avverta il bisogno di invocare — come fino ad oggi avveniva — disposizioni di altri ordinamenti, molto imperfettamente applicabili all'istruzione professionale.

Però la generale disciplina degli Istituti professionali non dovrebbe, a parere del Consiglio, estendersi a quegli speciali Istituti per l'istruzione professionale dei minorati sensoriali (ciechi e sordomuti), i quali continueranno ad essere disciplinati dalle leggi speciali, che li governano.

Il Consiglio non ha esitato a ravvisare la sostanziale idoneità del disegno di legge ad assicurare una disciplina legislativa agli Istituti professionali, per renderli più efficienti e più conformi alle esigenze del Paese. Ed è passato a formulare le seguenti osservazioni, in merito ai singoli articoli.

## Articolo 1

Il Consiglio ha ritenuto che l'insegnamento professionale debba considerarsi indirizzo scolastico di dignità e di importanza pari a quelle degli altri due, oggi in vigore, quello umanistico e quello tecnico, comprendendosi in questo ultimo l'istituto tecnico commerciale, l'agrario, quello per geometri, il nautico e l'industriale. Peraltro, poichè la dizione adoperata nel secondo comma (*l'istruzione è impartita negli Istituti professionali a coloro che hanno superato il periodo dell'obbligo scolastico*), può lasciare adito al dubbio che per accedere agli Istituti professionali non sia necessario alcun titolo di studio, ha ravvisato l'opportunità di un'espressa dizione che precisi la necessità del titolo di studio per accedere agli istituti professionali.

Essendosi da qualche membro proposto di prevedere che necessità pari a quella esposta, e per gli stessi motivi, sussista per il rilascio di un certificato di licenza al termine del corso, quale titolo di conseguita idoneità, il Consiglio ha osservato che la materia risulta disciplinata dalle disposizioni degli articoli 6 e 7 dello stesso disegno di legge.

In merito al terzo comma dell'art. 1 è sembrato al Consiglio più esatto parlare di *settore di attività economica*, piuttosto che di *settore economico*.

Si è anche fatta luce la proposta di designare gli Istituti professionali *centri politecnici di lavoro*: attributo che si riscontra nella relazione che accompagnava il progetto di legge del Ministro Gonella. Senonchè il Consiglio non ha ritenuto di accogliere il suggerimento, nella considerazione che per solito gli attributi non rientrano nella redazione di articoli di legge.

## Articolo 2

L'evidente necessità di dotare gli Istituti professionali di tutto quanto possa occorrere al loro funzionamento mette in risalto l'opportunità di prevedere, anche nella legge, che essi vengano adeguatamente attrezzati anche per l'insegnamento pratico.

Quanto ai corsi preparatori, previsti dal penultimo comma dell'articolo, è stato espresso da taluni l'avviso che l'esistenza di tali corsi potrebbe abbassare il livello degli istituti professionali; da altri che tali corsi siano previsti soltanto nelle norme transitorie; da altri, infine, che i corsi si presentano veramente utili. Sicchè il Consiglio ha ritenuto che i corsi preparatori possano essere organizzati, d'accordo con le competenti Autorità scolastiche, proprio per consentire ai giovani, che ne fossero sprovvisti, il conseguimento del titolo di ammissione agli Istituti professionali.

## Articolo 3

Considerate le funzioni di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Consiglio ha ritenuto che i profili professionali debbano essere stabiliti di concerto tra le due Amministrazioni. Ed ha formulato una viva raccomandazione, perché nell'elaborazione di tali profili sia posta la massima cura, in modo che la preparazione specifica risulti adeguata alle esigenze più avanzate delle tecniche e dei sistemi di produzione più ammodernati.

Quanto alle materie di insegnamento e di esercitazione, nonchè ai programmi di essi, l'avviso è stato che il Ministero della Pubblica Istruzione determini le linee generali, e, dagli organi competenti, queste poi vengano eventualmente adattate alle esigenze locali. In esecuzione della presente legge il regolamento potrebbe prevedere poi che, in relazione al tipo di corso, sia stabilito un periodo, entro il quale possa essere garantito un insegnamento tecnologico generale.

Di fronte alla perplessità manifestata da taluno sulla durata dei corsi — in rapporto al titolo, abbastanza modesto, che consegue il giovane al termine della frequenza degli Istituti professionali — il Consiglio ha rilevato che opportunamente nel progetto si prevedono una durata minima ed una durata massima. Vi è modo, perciò, di tener conto di esigenze particolari e delle difficoltà del corso frequentato dall'allievo. Non si è ritenuto perciò di suggerire modifiche alle disposizioni dell'articolo.

## Articolo 4

In merito al primo comma, il Consiglio è stato concorde nel suggerirne la sop-

pressione, una volta messa in rilievo, all'art. 1, la necessità del titolo di studio per l'accesso agli Istituti professionali.

Quanto al secondo comma, taluni hanno ravvisato l'utilità che venga mantenuto, argomentando che, senza propria colpa, o per difetto di mezzi forniti dallo Stato, molti giovani non hanno avuto possibilità di conseguire il titolo di studio necessario per l'accesso agli Istituti professionali e che, nel contempo, il Paese si trova di fronte alla necessità di preparare adeguate masse professionali.

Altri hanno rilevato che l'ammissione agli Istituti professionali, mediante semplice esame, di giovani non forniti del prescritto titolo di studio, potrebbe deprimere il livello degli Istituti o consentirvi un'afflusso di allievi aventi preparazione culturale inferiore a quella posseduta dalla maggior parte degli allievi provenienti da altre scuole.

Sicchè negli istituti verrebbero a trovarsi due categorie di allievi di diversa preparazione: allievi muniti del normale titolo di studio e allievi entrati mediante semplice esame di ammissione. Si avrebbe, per di più, quest'altra possibilità: che, in applicazione dell'art. 7 del presente disegno di legge, a giovani sforniti perfino del titolo di licenza elementare, si schiuderebbe l'ingresso prima agli istituti tecnici, poi perfino alle Università.

Il Consiglio pertanto si è orientato nel suggerire che l'ammissione agli Istituti professionali, mediante semplice esame, venga consentita in via solamente temporanea: per un termine non superiore a cinque anni. Non ha ritenuto di escludere l'accesso agli Istituti professionali di giovani sforniti del titolo di studio richiesto, in considerazione delle attuali condizioni di deficienza dell'istruzione d'obbligo del nostro Paese: specie in talune regioni, in cui molti giovani, anche senza propria responsabilità, non si trovano in grado di conseguire un titolo di studio.

Il Consiglio confida che i provvedimenti, attuati e da attuare nel campo scolastico, migliorino, nel quinquennio della norma temporanea, la denunciata situazione.

## Articolo 5

Il Consiglio ha richiamato l'attenzione sulla necessità di accrescere, in rapporto al diminuito potere di acquisto della lira, le somme per la Cassa Scolastica, previste degli artt. 101 e seguenti del R.D. 30 aprile 1924, n. 965.

È stato proposto di estendere a coloro che frequentano gli Istituti professionali tutte le agevolazioni, le provvidenze e i benefici previsti da leggi e disposizioni amministrative a favore di coloro che frequentino corsi di addestramento professionale.

Senonchè il Consiglio ha ritenuto che sussiste una differenza fondamentale fra le due popolazioni che frequentano l'istruzione professionale e l'addestramento profes-

sionale, in quanto i primi sono scolari ed i secondi lavoratori: perciò in età più avanzata e con numero maggiore di bisogni da fronteggiare.

D'altra parte, l'accettazione della proposta comporterebbe un onere che mai si presterebbe ad un calcolo preventivo: difficile essendo prevedere il numero di giovani che vorranno indirizzarsi verso l'istruzione professionale.

## Articolo 6

In merito al primo comma il Consiglio ha suggerito una motivazione espressa del giudizio di idoneità che sull'allievo deve essere dato, al termine di ogni anno scolastico, utilizzando anche ogni ausilio medico e psicotecnico, utile ad approfondire le attitudini dello stesso ai fini del suo migliore orientamento professionale.

Ha inoltre proposto la soppressione del secondo comma, avendo ravvisato una certa contraddizione tra l'idoneità riconosciuta all'allievo e la necessità di prescrivere gli esercizi integrativi, durante la frequenza dell'anno successivo.

Non è stata accolta invece la proposta di un Consigliere che fosse soppressa la sessione suppletiva di esame prevista al comma terzo dell'articolo, dal momento che è ammessa per tutti gli altri tipi della scuola italiana.

Quanto alla composizione delle Commissioni di esame, il Consiglio ha suggerito di prevedere che i due *esperti*, di cui al quarto comma dell'articolo, appartengano alle categorie economiche interessate.

## Articolo 7

Il progetto di legge disciplina gli Istituti professionali e nulla innova in materia di collocamento e di apprendistato. Talchè, al primo comma dell'articolo, basterebbe precisare che i titoli finali, rilasciati dagli istituti professionali, dispensano dall'apprendistato nei soli casi in cui è previsto dalla legge, che disciplina questo istituto.

Il Consiglio non ha ritenuto di accogliere il suggerimento di evitare che i diplomi di licenza facciano riferimento alla qualifica tecnico-professionale: avendo ravvisato l'utilità di prevedere che i diplomi precisino la qualifica tecnico-professionale del giovane, allo scopo di agevolarlo quando egli vorrà impiegarsi. Questa caratteristica, anzi, costituirà un innegabile vantaggio, di cui potranno godere i licenziati degli istituti professionali e favorirà il successivo perfezionamento.

Quanto alla regolamentazione del passaggio dall'istruzione professionale a quella tecnica, il Consiglio ha ritenuto che le disposizioni possano trovar posto in un regolamento, che richiederà la preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri.

## **Articolo 8**

Il Consiglio ha ravvisato l'opportunità di prevedere nella legge, quanto già si verifica nella pratica: che, cioè, gli Enti locali possano inoltrare al Ministero della Pubblica Istruzione richieste di istituzione di Istituti professionali.

Ha inoltre suggerito di sopprimere il riferimento al personale di ruolo e non di ruolo ed a quello incaricato, di cui al terzo comma dell'articolo.

E, quanto agli oneri previsti a carico delle Amministrazioni comunali e provinciali, si è mostrato fiducioso che il Governo porrà le Amministrazioni locali in condizione di fronteggiare gli oneri ad esse derivanti dalle disposizioni di tale articolo.

Se ciò non avvenisse, gli Istituti professionali spesso non potrebbero neppure essere costituiti; o verrebbero costituiti in maniera poco adeguata, che ridurrebbe di molto la pratica portata della legge.

## **Articolo 9**

Il Consiglio è stato di avviso che gli esperti, facenti parte dei Consigli di Amministrazione degli Istituti professionali, debbano essere nominati dal Ministero della Pubblica Istruzione, su designazione delle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; prescelti tra gli appartenenti alle categorie economiche interessate nel settore corrispondente all'indirizzo dell'istituto professionale. Ciò — ha rilevato il Consiglio — anche in questo campo stabilirebbe una più stretta relazione tra istruzione professionale e mondo del lavoro.

Nei Consigli degli Istituti professionali gli esperti potrebbero recare la voce di quel mondo del lavoro verso il quale i giovani, appunto, con l'indirizzo di studio, mostrano desiderio di avviarsi.

Il Consiglio ha ritenuto altresì che il Ministero per la Pubblica Istruzione dovrebbe non soltanto nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, ma anche prescegliere tra di essi il Presidente.

## **Articolo 11**

Il Consiglio ha ravvisato l'opportunità di prevedere una riconferma del Consiglio di Amministrazione e di stabilire un termine alla durata della gestione commissariale, prevista dal secondo comma dell'articolo, in modo che l'autonomia degli Istituti professionali resti salvaguardata maggiormente.

## Articolo 12

Il Consiglio ha riconosciuto l'opportunità di elevare a tre il numero dei revisori dei conti. Il terzo membro dovrebbe essere possibilmente prescelto tra magistrati, o funzionari della Corte dei Conti.

## Articolo 14

Allo scopo di consentire che, anche in caso di modifiche strutturali della scuola, conservino la qualifica rispettiva, il Consiglio ha ritenuto che, nel primo comma, occorrerebbe riferirsi ai Direttori di scuola media, piuttosto che ai *Direttori delle scuole tecniche e delle scuole di avviamento professionale*.

Quanto alle possibilità previste nel secondo e quarto comma, di ammissione degli insegnanti senza concorso, il Consiglio, pur ammettendo che le norme proposte sono necessarie per superare una deficienza attuale di personale, ha consigliato il mantenimento del sistema del concorso, che normalmente offre maggiori garanzie e si inquadra nella prassi, seguita in materia, dal Ministero della Pubblica Istruzione. Pertanto ha proposto che le disposizioni di cui al secondo ed al quarto comma, si applichino in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo, che non dovrebbe superare i cinque anni.

Infine, nella formulazione del penultimo comma, si dovrebbe far riferimento anzitutto alle *Amministrazioni pubbliche e private*, poi alle aziende ed alle imprese pubbliche e private.

## Articolo 15

Il Consiglio ha suggerito che, all'ultimo comma, sia richiamata la disposizione dell'attuale terzo comma dell'art. 14, la quale ribadisce il carattere di provvisorietà per un termine non ultra quinquennale della prevista possibilità di conferire incarichi.

## Articolo 17

Il Consiglio, richiamando quanto si è esposto in precedenza sulla necessità di coordinamento tra le varie attività rivolte alla preparazione professionale, ha ritenuto, a proposito del primo comma, che occorra lasciar ferma la competenza riconosciuta

dalle vigenti leggi al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in materia di apprendistato e di addestramento professionale dei lavoratori — non solo quelli disoccupati — salvo naturalmente il coordinamento, a mezzo di un organo apposito, tra queste attività e quelle svolte, nel campo dell'istruzione professionale, dal Ministero della Pubblica Istruzione, o da altre Amministrazioni.

In merito al secondo comma dell'articolo si è sottolineata la necessità di prevedere che l'attività esercitata da Enti e da privati, non importi alcun onere a carico dello Stato. Si è detto: non si vuole impedire ad alcuno — ad esempio alle aziende — di istituire corsi professionali; si vuole soltanto precisare che tutta l'attività esercitata al di fuori dello Stato non deve in alcun modo gravare su di esso.

Il Consiglio ha però ritenuto che la dizione dell'articolo non pregiudichi la questione dell'intervento finanziario dello Stato; questione che potrà essere regolata successivamente. In ogni caso gli Istituti professionali sono rivolti all'istruzione professionale: hanno cioè finalità notevolmente diversa dalla vera e propria educazione. Pertanto non ha creduto di proporre modifiche alla formulazione del comma. Per quanto poi concerne l'assoggettamento dell'istruzione professionale impartita per iniziativa di Enti privati, alla disciplina legislativa delle scuole di Stato, il Consiglio ha rilevato che non solo appare necessario, ma opportuno, limitatamente a quei casi in cui l'istruzione professionale venga impartita ad iniziativa di Enti o privati, che intendono rilasciare gli stessi titoli finali concessi dagli Enti pubblici, ovvero da Enti privati che vogliono richiedere la parificazione ai sensi dell'art. 33, comma quarto della Costituzione.

Il Consiglio ha escluso tale assoggettamento in altri casi.

## **Articolo 20**

Il Consiglio ha rilevato mancanza di elementi per giudicare della congruità degli stanziamenti previsti per la disciplina degli Istituti professionali. Ha tuttavia formulato il voto che, nel piano per lo sviluppo della scuola, siano assicurati i mezzi finanziari indispensabili all'istruzione ed al funzionamento degli Istituti professionali, così utili per lo sviluppo produttivo del Paese.

## **Articolo 20**

Il Consiglio ha ritenuto superfluo il secondo comma.

### III. CONCLUSIONI

In base ai motivi sopra indicati, il Consiglio:

richiama

tutta l'attenzione del Parlamento e del Governo sulla necessità di potenziare l'istruzione professionale e l'addestramento professionale e di provvedere, al più presto, a coordinare le disposizioni che nel campo della preparazione professionale regolano l'attività svolta da varie Amministrazioni e Enti; in particolare, l'attività del Ministero della Pubblica Istruzione e quella del Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale, prevedendosi, all'uopo, un organo centrale di coordinamento con il compito di stimolare le diverse iniziative volte alla preparazione professionale, di precisare indirizzi generali e di coordinarne la pratica attuazione, tenutosi debito conto delle necessità del Paese;

esprime il voto

che si addivenga al più presto al coordinamento delle norme che regolano l'istruzione tecnica, l'istruzione professionale e l'addestramento professionale;

che, inoltre, nel piano per lo sviluppo della scuola vengano forniti adeguati mezzi finanziari per l'istruzione ed il funzionamento degli Istituti Professionali;

ravvisa

*a)* l'utilità di un riordinamento degli Istituti Professionali, ferma restando la vigente disciplina speciale regolante gli Istituti per l'istruzione professionale dei minorati sensoriali;

*b)* la sostanziale idoneità, a tale scopo, del progetto in esame, che offre una disciplina agli Istituti professionali, per renderli più efficienti e più conformi alle nuove esigenze del Paese;

*c)* la necessità del possesso del titolo finale della scuola d'obbligo per accedere agli Istituti Professionali, in modo che all'insegnamento, che ivi si impartisce, sia riconosciuta dignità ed importanza pari a quella degli insegnamenti classico-umanistico e tecnico;

*d)* l'opportunità di prevedere che gli Istituti Professionali siano attrezzati adeguatamente anche per l'insegnamento pratico;

*e)* l'opportunità che i corsi preparatori siano organizzati, d'accordo con le competenti autorità scolastiche, per consentire ai giovani, che ne fossero sprovvisti, il conseguimento del titolo di ammissione agli Istituti professionali;

*f)* l'opportunità che, solo in via temporanea — per un termine non superiore a cinque anni e previo esame di ammissione — possa permettersi l'accesso agli Istituti professionali di giovani sformiti di titolo di studio;

*g)* la necessità di motivare il giudizio sull'idoneità dell'allievo a proseguire gli studi, di utilizzare ogni ausilio medico e psicotecnico utile ad approfondire l'attitudine dello stesso, ai fini del suo migliore orientamento professionale, e di non ammettere al corso superiore i giovani, la cui preparazione pratica risulti inadeguata al termine dell'anno scolastico;

*h)* l'opportunità di non modificare in sede di disciplina degli Istituti professionali, la vigente legislazione in materia di collocamento e apprendistato;

*i)* la necessità che le materie di insegnamento e di esercitazione, nonché i programmi relativi nelle linee generali, vengano fissati dal Ministero della Pubblica Istruzione, lasciando ai Consiglieri di Amministrazione dei singoli Istituti facoltà di adattarli alle esigenze locali;

*l)* l'utilità di prevedere che le Amministrazioni locali possano inoltrare richiesta al Ministero della Pubblica Istruzione di istituzione di Istituti professionali;

*m)* la necessità che le Amministrazioni locali siano poste in condizione di far fronte alle notevoli spese che l'applicazione del disegno di legge lascia presumere, date le già esistenti difficoltà di bilancio ed i crescenti impegni per i compiti ad esse richiesti;

*n)* l'opportunità che gli esperti, facenti parte del Consiglio di Amministrazione, siano nominati dal Ministero della Pubblica Istruzione, su designazione effettuata dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, tra gli appartenenti alle categorie economiche interessate, nel settore corrispondente all'indirizzo dell'Istituto professionale;

*o)* l'opportunità di prevedere la riconferma del Consiglio di Amministrazione

nonchè un termine massimo per la gestione commissariale e l'aumento a tre dei componenti il collegio dei Revisori dei conti;

*p)* l'opportunità che — soltanto in via del tutto eccezionale e per un periodo transitorio di cinque anni — il personale insegnante possa essere assunto senza concorso, riconoscendosi che il sistema del concorso offre le maggiori garanzie per l'assunzione e la formazione di quadri insegnanti;

*q)* l'opportunità di precisare che l'assoggettamento alla disciplina legislativa delle scuole non di Stato riguarda l'istruzione professionale impartita ad iniziativa di Enti o privati, che intendano rilasciare gli stessi titoli finali concessi dagli Enti pubblici, o richiedere la parificazione ai sensi dell'art. 33, comma IV della Costituzione.